



# COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

PROVINCIA DI PIACENZA

## ORDINANZA Nr. 7 del 18/05/2021

**Oggetto: ESTUMULAZIONI DAL CIVICO CIMITERO DI SAN NAZZARO**

IL SINDACO

Richiamati:

- 1) l'art. 54, co.1, lett. B) e co.2 D.lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico *Ordinamento Enti locali*";
- 2) il Capo XVII (art. 82 e seguenti) del DPR 10.09.1990 n. 285 "*Regolamento di Polizia Mortuaria*";
- 3) le circolari esplicative del Ministro della Sanità in materia di estumulazione;
- 4) la L.R. Emilia Romagna 29.07.2004 n. 19 "*Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria*" e successive modificazioni ed integrazioni;
- 5) il Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4 in materia di *piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 19/2004*;
- 6) il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Preso atto

- 1) delle concessioni cimiteriali scadute nel Cimitero di San Nazzaro come desunte dalla documentazione conservata agli atti;
- 2) del tentativo di questo Comune ad assumere ogni strumento di ricerca e/o informazione utile per avvisare i parenti dei defunti interessati all'estumulazione ordinaria, quali l'affissione della presente ordinanza presso il Cimitero stesso, la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente ed ogni altra ulteriore utile iniziativa, compresa la comunicazione ai parenti noti e l'invio all'Ufficio Territoriale di Governo di Piacenza per la sua divulgazione.

Considerata la necessità e urgenza di procedere ad una prima sequenza di estumulazioni nel suddetto civico Cimitero

RENDE NOTA

la lista di revoca delle concessioni dei loculi e prossima estumulazione, che resterà esposta fino alla conclusione delle suddette operazioni cimiteriali all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e con affissione agli ingressi e all'interno del Cimitero Comunale.

ORDINA

L'esecuzione delle operazioni cimiteriali relative all'estumulazione ordinaria delle seguenti sepolture per le quali ad oggi non sono pervenute richieste di rinnovo:

| defunto          | concessione | quadro | fila | prog. |
|------------------|-------------|--------|------|-------|
| TOSTI DOMITILLA  | loculo      | 22     | 2    | 7     |
| BERSANI AMILCARE | loculo      | 22     | 2    | 6     |
| ZONI MARIA       | loculo      | 7      | 3    | 12    |
| VIANI GIUSEPPE   | loculo      | 7      | 3    | 11    |
| MARADINI GINO    | loculo      | 7      | 2    | 7     |

|                 |        |    |   |    |
|-----------------|--------|----|---|----|
| MENGA INES LINA | loculo | 23 | 2 | 8  |
| BARBIERI TERESA | loculo | 12 | 3 | 11 |
| ZACCHI LUIGI    | loculo | 12 | 3 | 12 |
| NANI SANTINA    | loculo | 12 | 3 | 10 |
| BELLI MARINA    | loculo | 5  | 4 | 14 |

### INFORMA

1) che le spese per le citate operazioni di estumulazione e traslazione rimarranno a totale carico dell'Amministrazione comunale nel caso l'Ente non venga informato in tempo utile della diversa volontà dei familiari;

2) che in caso di disinteresse o irreperibilità dei familiari:

a) le salme non completamente mineralizzate verranno inumate d'ufficio per ulteriori 5 (cinque) anni a norma di legge;

b) in caso di completa mineralizzazione i resti ossei verranno raccolti in apposita cassetta di zinco corredata da cartellino di riconoscimento e trasferiti nell'ossario comune o in locali comunali appositi, dove saranno conservati per mesi 6 (sei), per dare opportunità agli aventi diritto, che solo successivamente si mettano in contatto con gli Uffici, di scegliere la destinazione desiderata.

### DISPONE

- che durante le operazioni di estumulazione nessuno possa prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria;

- che in mancanza di richieste degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione delle estumulazioni vengano consegnati al Responsabile del Settore cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione per il periodo di un anno. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, tali oggetti potranno essere liberamente alienati dal Comune;

- che la presente Ordinanza venga pubblicata nel suo testo integrale all'Albo pretorio e sul sito istituzionale di questo Comune, nonché affissa all'interno e agli ingressi del civico Cimitero per giorni 30 trenta prima dell'inizio delle operazioni e sino alla conclusione delle suddette operazioni cimiteriali;

- che copia della presente ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale ed alla locale Stazione dei Carabinieri;

- di inviare la presente ordinanza all'Ufficio Territoriale di Governo di Piacenza per la sua divulgazione.

### INVITA

la cittadinanza tutta a notificare l'Ente nel caso sia a conoscenza di parenti dei defunti indicati nella lista sopraccitata.

### AVVERTE

che contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 co.4 della Legge n.241/1990, è ammesso proporre nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art.2 della Legge n.1034/1971, oppure, in via alternativa, proporre nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt.8 e 9 del D.P.R. n.1199/1971.



Il Sindaco  
Gimmi Distante